

Economia

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

CAPO I

DISPOSIZIONI	RELATIVE AGLI	OKGANI DEL	DIPARTIME	VIO

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORGANI DEL DIPARTIVIENTO
Art. 1 - Composizione del Dipartimento
Art. 2 - Trasferimento tra Dipartimenti dei professori e ricercatori
Art. 3 - Funzioni del Dipartimento
Art. 4 - Organi e strutture dipartimentali
Art. 5 - Direttore di Dipartimento
Art. 6 - Consiglio di Dipartimento – Funzioni
Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – Funzionamento
Art. 8 - Giunta di Dipartimento
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, ALTA FORMAZIONE E TERZA MISSIONI
Art. 9 - Svolgimento delle attività di ricerca scientifica, alta formazione e terza missione del Dipartimento10
Art. 10 - Partecipanti all'attività di ricerca del Dipartimento
Art. 11 - Sezioni scientifiche
Art. 12 - Strutture interne del Dipartimento a carattere scientifico
Art. 13 - Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione del Dipartimento (CRAT)1
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
Art. 14 - Svolgimento delle attività didattiche e formative del Dipartimento14
Art. 15 - Corsi di studio (CdS)
Art. 16 - Commissione Didattica
Art. 17 - Commissione per la Revisione dell'Offerta Formativa (CROF)
Art. 18 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento (CP-DS)15
Art. 19 - Commissione Tirocini di Dipartimento
CAPO IV
ARTICOLAZIONI INTERNE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
Art. 20 - Commissioni di Dipartimento
Art. 21 - Svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento
Art. 22 - Procedure di spesa



Università di Foggia Economia

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Decadenza membri delle Commissioni dipartimentali e titolari di incarichi dipartimentali	19
Art. 24 – Altre Disposizioni finali	19



CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 Composizione del Dipartimento

- 1. Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.02.2012, esplica la propria attività nell'ambito delle seguenti macroaree scientifico-disciplinari: Economica, Aziendale, Statistico-Matematica, Giuridica.
- 2. Sono in rapporto organico con il Dipartimento di Economia: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e la Giunta.
- 3. Il Dipartimento di Economia è costituito da professori e ricercatori afferenti a settori scientificidisciplinari omogenei, in numero non inferiore a 35 e, se il numero complessivo dei professori e
 ricercatori dell'Ateneo superi le mille unità, non inferiore a 40. La composizione del Dipartimento deve
 garantire la sostenibilità dei Corsi di studio ad esso stesso afferenti. Esso è supportato da personale
 tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento di Economia con provvedimento del Direttore
 Generale.
- 4. Qualora, nel corso di un anno accademico, il numero dei docenti scenda al di sotto del numero minimo definito al precedente comma 3, ed esso non venga ricostituito entro l'anno accademico successivo, il Senato Accademico assume gli atti ritenuti necessari, compresa la disattivazione del Dipartimento e la riassegnazione dei Corsi di studio.

Art. 2 Trasferimento tra Dipartimenti dei professori e ricercatori

- 1. Le richieste di trasferimento da altro Dipartimento o per altro Dipartimento avvengono ai sensi dello Statuto e della normativa di Ateneo.
- 2. Ciascun professore o ricercatore può formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro Dipartimento dell'Ateneo da presentare al Rettore. Il Senato Accademico delibera in merito, previo parere del Dipartimento al quale il richiedente afferisce e del Dipartimento al quale il richiedente intende afferire. Il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento di afferenza è di almeno un intero anno accademico.
- 3. Non è ammessa l'afferenza dei professori e dei ricercatori a più di un Dipartimento.

Art.3 Funzioni del Dipartimento

- 1. Il Dipartimento, coerentemente con gli indirizzi adottati dagli Organi Accademici, cura l'organizzazione, la promozione, la gestione e il coordinamento delle attività di ricerca scientifica, didattiche e formative nei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, nonché delle attività di terza missione rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
- 2. Il Dipartimento persegue gli obiettivi della produzione, della valorizzazione e del trasferimento delle



Fconomia

conoscenze, dell'internazionalizzazione della ricerca e della didattica e dello sviluppo delle relazioni con la società e il territorio.

- 3. Al Dipartimento fanno capo i Corsi di studio, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
- 4. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, ivi compresa quella di budget, e amministrativa nei limiti delle disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanzae la Contabilità.

Art. 4 Organi e strutture dipartimentali

- 1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.
- 2. Sono istituite le seguenti Commissioni dipartimentali:
 - a) Commissione per la Ricerca, l'Alta Formazione e la Terza Missione (CRAT);
 - b) Commissione Didattica;
 - c) Commissione per la Revisione dell'Offerta Formativa (CROF);
 - d) Commissione paritetica Docenti Studenti di Dipartimento (CP-DS);
 - e) Commissione Tirocini di Dipartimento.
- 3. In relazione a specifiche esigenze di carattere didattico e/o scientifico il Consiglio di Dipartimento può prevedere una propria articolazione interna in Sezioni, Laboratori scientifici, Osservatori, Strutture e Centri per il coordinamento di specifici ambiti di ricerca e/o didattica e/o terza missione.
- 4. Il Consiglio di Dipartimento può altresì costituire specifiche Commissioni o altra tipologia di organismo collegiale con scopo e oggetto determinato, sia in via permanente sia temporanea.

Art. 5 Direttore di Dipartimento

- 1. L'elezione del Direttore del Dipartimento è disciplinata dallo Statuto e dalla normativa di Ateneo.
- 2. Il Direttore, ai sensi dell'art. 32, comma 5 dello Statuto di Ateneo, può designare, tra i professori ordinari di ruolo facenti parte del Consiglio di Dipartimento, un Direttore Vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di professori ordinaridi ruolo, può essere designato Direttore Vicario, per un anno, rinnovabile, un professore associato di ruolo facente parte del Consiglio di Dipartimento. Gli atti che coinvolgono direttamente il Direttore di Dipartimento sono assunti dal Direttore Vicario. Il Direttore Vicario decade automaticamente in caso dicessazione del Direttore dalla sua carica.
- 3. In tutti i casi di anticipata cessazione del Direttore dalla sua carica, subentra, ai sensi dell'art. 32, comma 8 dello Statuto di Ateneo, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo del Dipartimento di Economia.
- 4. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'attuazione delle rispettive delibere.
- 5. In particolare il Direttore:



Fconomia

- a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento;
- svolge attività di controllo sul regolare svolgimento di tutte le attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, vigilando in ordine all'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- c) stipula convenzioni e contratti qualora analoghi ai modelli approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina, sulla base delle proposte dei docenti titolari dei corsi, le commissioni per gli esami di profitto;
- e) nomina le commissioni per gli esami finali relativi al conseguimento dei titoli di studio;
- f) cura i rapporti con gli altri organi dell'Università;
- g) nei casi di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile;
- h) autorizza le missioni del personale afferente al Dipartimento;
- i) esercita tutte le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 6. Il Direttore è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze del Dipartimento. Vista i buoni di carico. Dispone il discarico inventariale dei beni mobili del Dipartimento divenuti inservibili, previa delibera di autorizzazione degli Organi di Governo preposti. Il Direttore può nominare un suo delegato quale "sostituto consegnatario" in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Direttore può nominare uno o più delegati quali "sostituto consegnatario" da individuarsi nei Responsabili di Laboratorio. Essi dovranno vigilare sull'uso e la corretta conservazione delle apparecchiature scientifiche e di ufficio e sugli arredi presenti nei laboratori di cui sono responsabili riferendo senza indugio al Direttore di Dipartimento ogni situazione che possa recare nocumento ai predetti beni. Ogni docente o dipendente tecnico amministrativo è comunque responsabile dei beni assegnati per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
- 7. Il Direttore, nel rispetto dei limiti di spesa deliberati dal Consiglio e delle competenze eventualmente delegate in materia alla Giunta di Dipartimento, provvede all'ordinazione di tutto quanto occorre per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, secondo le norme che regolano l'amministrazione e la contabilità.
- 8. Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo e a ricercatori del Dipartimento, come propri delegati, l'esercizio temporaneo o anche per tutta la durata del suo mandato di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, e che implichino funzioni anche di rappresentanza istituzionaleovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite. Di tali decisioni deve essere informato il Consiglio di Dipartimento che assumerà specifica deliberazionedi presa d'atto.
- 9. Il Direttore ha facoltà di avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, di organismi consultivi composti da docenti liberamente scelti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento.
- 10. Relativamente alla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni sul lavoro si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei laboratori didattici e di ricerca dell'Università degli Studi di Foggia.
- 11. Si rimanda alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo per le ulteriori funzioni non incluse nel presente articolo.



Economia Art. 6

Consiglio di Dipartimento – Funzioni

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è disciplinato dallo Statuto e dalla normativa di Ateneo.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento ha il compito di programmare e gestire le attività di didattica, di ricerca e terza missione che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. In particolare, il Consiglio di Dipartimento:
 - a) delibera in merito all'eventuale attivazione di sezioni scientifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 8, dello Statuto di Ateneo;
 - avanza proposte e assume determinazioni in merito all'attivazione, modifica o soppressione di Corsi di studio, di scuole di dottorato, di scuole di specializzazione, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate, sentiti, qualora costituiti e per quanto di loro pertinenza, i consigli di Corso di studio;
 - c) propone al Senato Accademico eventuali limitazioni all'accesso ad un Corso di studio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
 - d) delibera in merito all'eventuale costituzione dei Consigli di Corso di studio;
 - e) approva il bilancio di previsione annuale, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo del Dipartimento;
 - f) delibera in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento;
 - g) propone al Senato Accademico l'attribuzione al Dipartimento e\o ai settori scientificodisciplinari dello stesso dei posti di professore e di ricercatore;
 - h) formula proposte relativamente alla chiamata dei professori e dei ricercatori da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
 - i) esprime parere in merito alla mobilità, in entrata e in uscita dal Dipartimento, dei docenti;
 - j) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei Consigli di Corso di studio interessati, qualora costituiti, e nel rispetto della normativa vigente, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
 - k) determina, sentito l'interessato, sulla base delle esigenze didattiche emergenti nell'ambito dei Corsi di studio e nel rispetto della normativa vigente, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
 - l) adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti che non sia di competenza degli organi centrali dell'Ateneo;
 - m) promuove e coordina le attività di ricerca del dipartimento, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale, nazionale e locale;
 - n) delibera, per quanto di competenza del Dipartimento, in merito ai progetti e alle singole iniziative in materia di ricerca e terza missione;
 - o) delibera in merito alle attività di consulenza e di ricerca che devono svolgersi, su contratto o convenzione, sotto la guida di un docente responsabile;



- p) propone agli organi collegiali centrali dell'Ateneo l'attribuzione di contratti di ricerca e borse di studio post lauream al Dipartimento e\o ai settori scientifico-disciplinari dello stesso;
- q) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni e partecipazioni di interesse per il Dipartimento;
- r) approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le proposte per il conferimento delle lauree honoris causa;
- s) sottopone agli organi centrali di Ateneo, secondo le rispettive competenze, eventuali proposte ai fini dell'adozione del Piano di Sviluppo dell'Ateneo;
- t) avanza, in funzione delle esigenze didattiche, di ricerca e terza missione, eventuali richieste motivate di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie agli organi centrali dell'Ateneo, secondo le rispettive competenze;
- u) sottopone alla valutazione del Senato Accademico le eventuali problematiche didattiche e di ricerca insorgenti nell'ambito dei rapporti con gli altri Dipartimenti;
- v) propone agli organi collegiali centrali dell'Ateneo il Regolamento di funzionamento del Dipartimento e sue modificazioni;
- w) propone al Senato Accademico le eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo;
- x) adotta le ulteriori determinazioni sui testi normativi di Ateneo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- y) svolge le funzioni degli organi interni laddove non costituiti;
- z) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, nonché le altre funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del Dipartimento.
- 4. Qualora nell'ambito di un CdS non risulti costituito il relativo Consiglio, il Consiglio di Dipartimento svolge anche le funzioni correlate al CdS. In riferimento a tali funzioni, partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Dipartimento anche gli altri docenti titolari di insegnamenti del CdS che non ne fanno parte.

Art. 7 Consiglio di Dipartimento - Funzionamento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore secondo un calendario annuale stabilito all'inizio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di regola, una volta al mese. Il Consiglio di Dipartimento è altresì convocato, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
- 2. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento possono svolgersi in presenza, in forma telematica o in modalità mista, a mezzo di procedure che assicurino, comunque, l'adeguatezza della convocazione, la completezza della documentazione, la possibilità di confronto tra i componenti e la chiara definizione delle modalità di espressione del voto.
- 3. La convocazione del Consiglio di Dipartimento è fatta almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza mediante avviso contenente giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. E' ammessa la convocazione d'urgenza, in deroga al termine suddetto, il cui avviso deve esplicitare le ragioni dell'urgenza stessa.
- 4. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo all'art. 57, comma 1 e 2, la documentazione e la proposta di delibera per ognuno dei punti inseriti nell'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti del Consiglio almeno tre giorni prima dell'adunanza. In via eccezionale ed in presenza di comprovate esigenze istruttorie, parte della documentazione potrà essere messa a



Fconomia

disposizione successivamente a tale termine. In via eccezionale, la proposta può essere illustrata dal Direttore o, in sua assenza, dal Direttore Vicario il giorno della seduta, fatto salvo l'indirizzo generale di portare a conoscenza dei componenti del Consiglio ogni elemento utile all'esame della questione oggetto della discussione non appena se ne abbia la disponibilità.

- 5. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Direttore, il quale è tenuto a iscrivervi i punti per i quali, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, gli sia pervenuta richiesta di uno o più componenti del Consiglio corredata dalla documentazione e dalla proposta di delibera.
- 6. Il Consiglio di Dipartimento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto deliberativo; sono esclusi dal computo dei componenti coloro che abbiano preventivamente giustificato l'assenza. Il Consiglio, in via ordinaria, non delibera se non è presente almeno un terzo dei componenti non elettivi.
- 7. Sono considerati assenti giustificati coloro i quali abbiano trasmesso al Direttore, di regola entro le ore 24.00 del giorno precedente il Consiglio, una richiesta motivata di giustificazione dell'assenza.
- 8. I componenti elettivi del Consiglio che, in assenza di giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio decadono dal mandato ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera g) dello Statuto.
- 9. L'adunanza è presieduta dal Direttore. In caso di assenza del Direttore, o nel caso in cui lo stesso abbia l'obbligo di astenersi nell'assunzione di specifiche delibere, la Presidenza delle sedute del Consiglio è affidata al Direttore Vicario, ove nominato; qualora anche il Direttore Vicario sia assente, presiede il professore ordinario con la maggiore anzianità in ruolo presente alla seduta. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, ne regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Dell'esito di tali verifiche e accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 10.La partecipazione alla discussione è consentita nei limiti di tempo strettamente necessari per l'illustrazione delle proposte e degli emendamenti, che in ogni caso devono essere enunciati con chiarezza in apertura di ciascun intervento.
- 11.Le eventuali proposte di emendamento sono poste in votazione, dal Presidente, prima delle proposte di deliberazione originarie.
- 12. Aperta la votazione, non è ammesso alcun ulteriore intervento sul punto all'ordine del giorno. È consentito illustrare brevemente le ragioni del voto. Il voto è palese, in conformità alla normativa di Ateneo, salvo casi eccezionali e motivati.
- 13. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto deliberativo, salvo nei casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del Presidente.
- 14.I professori ordinari componenti il Consiglio di Dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni.
- 15.I professori associati componenti il Consiglio di Dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, alla chiamata dei professori ordinari e alle persone dei professori ordinari.
- 16.I ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario e associato, alla chiamata dei professori ordinari e associati e dei ricercatori a tempo determinato e alle persone dei professori ordinari e associati.
- 17. I rappresentanti degli studenti, il rappresentante dei dottorandi di ricerca e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo componenti il Consiglio di Dipartimento partecipano alle sedute



dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, associato e ricercatore, alla chiamata dei professori ordinari, associati e ricercatori, alle persone dei professori ordinari, associati e ricercatori e all'attribuzione di incarichi didattici ai professori ordinari, associati e ricercatori.

- 18. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario, scelto tra i professori ordinari con minore anzianità in ruolo, d'intesa con il Presidente e con l'assistenza tecnica del Coordinatore amministrativo. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario è responsabile dell'autenticità e veridicità di quanto verbalizzato.
- 19. Il verbale deve indicare: la data, l'ora e il luogo dell'adunanza; i nomi del Presidente, del Segretario e dei componenti presenti e assenti, specificando per questi ultimi chi abbia giustificato la propria assenza; le modalità e il risultato delle votazioni; deve, inoltre, consentire l'identificazione dei componenti favorevoli, astenuti o contrari. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei componenti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Un componente, nell'ipotesi in cui desideri che venga riportata testualmente la sua dichiarazione, è tenuto a dichiararlo in Consiglio e a fornirla in forma scritta al Segretario verbalizzante entro la conclusione del Consiglio stesso.
- 20.Il verbale della riunione, qualora non sia redatto e approvato seduta stante, è messo a disposizione dei singoli componenti, di norma, almeno tre giorni prima dell'inizio della riunione successiva ed è dichiarato come letto ed approvato qualora, nel corso di tale riunione, non siano presentate osservazioni o rilievi da parte dei componenti medesimi.
- 21. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il Coordinatore amministrativo del Dipartimento o un suo delegato, con la funzione di assistere il Direttore e coadiuvare il Segretario verbalizzante.
- 22. Per quanto non espressamente stabilito si applicano le disposizioni per il funzionamento degli organi collegiali del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8 Giunta di Dipartimento

- 1. La Giunta coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'espletamento delle sue funzionied esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento nel rispetto della normativa vigente.
- 2. La composizione della Giunta è stabilita dallo Statuto di Ateneo.
- 3. La Giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del Direttore del Dipartimento.
- 4. Le modalità di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.



CAPO II

Economia

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, ALTA FORMAZIONE E TERZA MISSIONE

Art. 9

Svolgimento delle attività di ricerca scientifica, alta formazione e terza missione del Dipartimento

- 1. Lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, alta formazione e terza missione del Dipartimento è disciplinato, compatibilmente alla normativa vigente, dagli articoli del presente Capo.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le proprie funzioni in materia di ricerca scientifica, alta formazione e terza missione curando il corretto svolgimento delle attività e la massima diffusione delle informazioni, delle opportunità nonché dei risultati raggiunti.
- 3. Il Dipartimento promuove e incentiva in particolare le attività di ricerca innovativa e l'integrazione e il rapporto con il territorio.
- 4. Le iniziative in materia di ricerca finanziata potranno essere presentate al Consiglio di Dipartimento, acquisito il parere della Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione, solo se corredate da:
 - a) progetto delle attività scientifiche o di alta formazione o di terza missione;
 - b) elenco degli eventuali partner esterni coinvolti;
 - c) piano finanziario;
 - d) indicazione del docente proponente e degli altri membri del gruppo di progetto coinvolti, nonché del responsabile scientifico del progetto, ove diverso dal proponente, e degli eventuali responsabili di task progettuali;
 - e) dichiarazione del proponente, dei membri del gruppo e di tutti i responsabili di impegno a garantire la perfetta e completa esecuzione delle attività progettuali;
 - f) eventuali altre informazioni che saranno definite dalla Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione.

Art. 10 Partecipanti all'attività di ricerca del Dipartimento

- 1. Possono partecipare all'attività di ricerca del Dipartimento, oltre al personale docente, tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento:
 - a) i titolari di contratti di ricerca e borse di studio post lauream, che partecipano ai progetti di ricerca del Dipartimento;
 - b) eventuali altri collaboratori esterni inseriti successivamente in un gruppo di ricerca del Dipartimento;
 - c) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
 - d) i singoli studiosi, anche stranieri, visiting professor, visiting researchers, visiting fellows, preventivamente autorizzati dal Consiglio di Dipartimento e avallati dal soggetto finanziatore;
 - e) il personale dei Centri e dei Consorzi di Ricerca dei quali fa parte il Dipartimento;
 - f) i laureandi che, avendone fatto richiesta, sono stati ammessi a seguire una particolare attività di ricerca, per lo svolgimento della tesi di laurea.



inversita di 1

2. Il personale non strutturato del Dipartimento dovrà attenersi a tutte le prescrizioni imposte dallo Statuto e normativa di Ateneo.

Art. 11 Sezioni scientifiche

- 1. Il Dipartimento, con decisione adottata dal proprio Consiglio, può articolarsi in Sezioni Scientifiche volte a svolgere attività di ricerca, composte da un numero di professori e ricercatori non inferiore a dieci. Ogni Sezione Scientifica è coordinata da un professore ordinario di ruolo o, in mancanza di disponibilità, da un professore associato di ruolo o, in caso di ulteriore indisponibilità, da un ricercatore. La Sezione utilizza i servizi e gli uffici del Dipartimento.
- 2. La delibera del Consiglio di Dipartimento stabilisce i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze della Sezione Scientifica.
- 3. Alla Sezione scientifica non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale tecnico amministrativo né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente o altre funzioni che lo Statuto di Ateneo attribuisce agli altri organi del Dipartimento. Le Sezioni scientifiche non possono essere comunque dotate di rappresentatività esterna.

Art. 12

Strutture interne del Dipartimento a carattere scientifico

- 1. Il Consiglio di Dipartimento, in relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico, può promuovere l'istituzione al proprio interno di Centri, Laboratori e Osservatori Dipartimentali anche in collaborazione con altri Dipartimenti o altri Atenei.
- 2. I Centri, i Laboratori e gli Osservatori Dipartimentali:
 - a) hanno la finalità di ospitare di supportare l'attività didattica, di ricerca e di terza missione di specifici ambiti scientifici e di favorire lo sviluppo e la gestione di progetti di ricerca di particolare complessità;
 - b) non hanno autonomia amministrativa o di spesa;
 - c) formulano proposte per l'attuazione ed il finanziamento di specifici progetti di ricerca da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - d) propongono annualmente al Direttore del Dipartimento la programmazione delle attività e un piano finanziario;
 - e) presentano annualmente al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività svolta.
- 3. La proposta di costituzione di una di queste strutture interne, da presentare al Direttore di Dipartimento previo parere della Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione deve essere sottoscritta da almeno cinque professori di ruolo o ricercatori del Dipartimento appartenenti a settorie orientamenti di ricerca omogenei e specifici, e comunque funzionali allo svolgimento dell'attività di ricerca, se interdisciplinare.
- 4. La proposta deve indicare:
 - a) la denominazione della struttura;
 - b) gli obiettivi che la struttura intende perseguire;
 - c) le risorse che la struttura prevede di acquisire nello svolgimento delle proprie attività programmate;
 - d) gli ambienti, le dotazioni infrastrutturali e il relativo layout in cui sono organizzati;
 - e) la programmazione delle attività e dei progetti di ricerca coerenti con l'identità, gli ambiti e



Faonomi

gli obiettivi di ricerca del Dipartimento.

- 5. La struttura viene costituita con deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
- 6. I docenti afferenti alla struttura individuano, al proprio interno, un Coordinatore che dura in carica per tre anni.
- 7. L'attività delle strutture è soggetta a forme semplificate di svolgimento, senza obbligo di verbalizzazione.
- 8. Il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito dell'approvazione del proprio documento di programmazione strategica, verifica il permanere delle ragioni che hanno condotto alla costituzione delle strutture ed assume gli atti conseguenti, compresa la loro disattivazione.
- 9. Il Consiglio di Dipartimento può costituire, nell'ambito delle strutture interne costituite, delle vere e proprie core facility anche in collaborazione con altri Dipartimenti dell'Ateneo, con altri Atenei o con Soggetti Pubblici e Privati. In tal caso la regolamentazione della core facility è richiamata dalla disciplina di Ateneo in materia.

Art. 13

Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione del Dipartimento (CRAT)

- 1. La Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione è composta da:
 - a) Direttore del Dipartimento che la presiede;
 - b) delegato del Direttore del Dipartimento per la Ricerca che la presiede in assenza del Direttore;
 - c) delegato del Direttore del Dipartimento per l'Alta Formazione;
 - d) delegato del Direttore del Dipartimento per la Terza Missione;
 - e) un docente dell'Area Economica;
 - f) un docente dell'Area Aziendale;
 - g) un docente dell'Area Statistico-Matematica;
 - h) un docente dell'Area Giuridica.
- 2. I componenti della CRAT sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore.

3. La CRAT:

- a) fornisce pareri e propone linee di indirizzo su tutte le questioni relative alle attività di ricerca, di alta formazione e di terza missione svolte nel Dipartimento;
- b) definisce le strategie di partecipazione a progetti di ricerca, di alta formazione e di terza missione:
- c) coordina la realizzazione di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
- d) esprime pareri e propone regolamenti e singole disposizioni in tema di ricerca, di alta formazione e di terza missione;
- e) cura i rapporti e le convenzioni con il territorio e promuove le attività del Dipartimento;
- f) vigila sull'attività scientifica del Dipartimento;
- g) coordina le forme e modalità di comunicazione dell'attività di ricerca anche attraverso il sito web del Dipartimento;
- h) monitora le attività di ricerca, di alta formazione e di terza missione svolte dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
- i) predispone un rapporto annuale dell'attività di ricerca, di alta formazione e di terza missione svolta nel Dipartimento;
- j) cura la preparazione di tutta la documentazione richiesta ai Dipartimenti dalla normativa



Economia

vigente in materia di ricerca scientifica, di alta formazione e di terza missione;

- k) propone al Consiglio di Dipartimento i documenti di programmazione strategica della ricerca e della terza missione;
- monitora e assicura che le attività dipartimentali in materia di ricerca siano svolte in modo pianificato, sistematico e verificabile in coerenza con i documenti approvati a livello centrale di Ateneo.



CAPO III ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 14 Svolgimento delle attività didattiche e formative del Dipartimento

Lo svolgimento delle attività didattiche e formative del Dipartimento è disciplinato, compatibilmente con la normativa vigente, dagli articoli del presente Capo.

Art. 15 Corsi di studio

- 1. I Corsi di studio sono disciplinati dall'art. 36 dello Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 2. Nell'ambito di un Corso di studio facente capo al Dipartimento, può essere costituito, con delibera del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di Corso di studio, il quale adotta ogni deliberazione necessaria per il buon funzionamento dell'attività didattica del curriculum o dei curricula corrispondenti.
- 3. Nel caso di mancata costituzione del Consiglio di Corso di studio, le funzioni sono svolte dal Consiglio di Dipartimento secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, dello Statuto.
- 4. Nel caso di mancata costituzione del Consiglio di Corso di studio, il Consiglio di Dipartimento nomina un Coordinatore del Corso di studio tra i docenti titolari di almeno un insegnamento del Corso di studio.
- 5. In conformità con il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento nomina un Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) per ogni Corso di studio. Il GAQ è presieduto dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, o, in assenza del Consiglio di Corso di studio, dal Coordinatore del Corso di Studio di cui al comma 4 del presente articolo.
- 6. In conformità con il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento nomina un Comitato di Indirizzo a livello di Dipartimento oppure a livello di Corso di studio.
- 7. Compiti e modalità di funzionamento dei GAQ e dei Comitati di Indirizzo sono disciplinati da apposito Regolamento di Dipartimento.

Art. 16 Commissione Didattica

- 1. Il Consiglio di Dipartimento e i Consigli dei Corsi di studio, ove costituiti, sono assistiti, nel loro compito di gestione della didattica dipartimentale, da una Commissione avente il compito di svolgere attività istruttoria sulle pratiche studenti e sulle questioni di carattere generale riguardanti l'organizzazione della didattica.
- 2. In particolare, la Commissione Didattica:
 - a) propone il calendario annuale delle attività didattiche;
 - b) propone il piano di semestralizzazione degli insegnamenti;
 - c) istruisce eventuali regolamenti riguardanti le attività didattiche;
 - d) istruisce le pratiche per il riconoscimento di crediti formativi utili per la carriera degli studenti nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida decise dal Consiglio di Dipartimento;
 - e) esprime pareri e proposte in merito alle attività ad essa delegate dal Direttore o dal Consiglio



Economia

di Dipartimento.

3. La Commissione è composta da due docenti e due studenti individuati dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento nomina il Presidente tra i docenti individuati.

Art. 17 Commissione per la Revisione dell'Offerta Formativa (CROF)

- 1. La CROF ha il compito di procedere annualmente alla revisione dell'Offerta Formativa per gli anni accademici successivi al fine di adeguarla costantemente ai mutamenti di contesto derivanti dall'aggiornamento della domanda di formazione. La Commissione formula le proposte di revisione al Consiglio di Dipartimento..
- 2. La CROF è composta da:
 - a) Direttore del Dipartimento che la presiede;
 - b) delegato del Direttore del Dipartimento per la Didattica che la presiede in assenza del Direttore;
 - c) due docenti dell'Area Economica;
 - d) due docenti dell'Area Aziendale;
 - e) due docenti dell'Area Statistico-Matematica;
 - f) due docenti dell'Area Giuridica;
 - g) i Presidenti dei Consiglio di Corso di studio, ove costituiti, o, in assenza dei Consigli di Corso di Studio, dai Coordinatori dei Corso di studio di cui all'art. 18, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 18 Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento (CP-DS)

- 1. È istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento, composta da una rappresentanza paritaria di docenti e studenti.
- 2. La sua funzione è di attingere dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni dell'opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, per valutare se:
 - a) il progetto del Corso di studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
 - b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento:
 - c) l'attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i
 materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere
 gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
 - d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
 - e) al riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di studio negli anni successivi;
 - f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;



Economia

g) l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA- CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di studio offerto.

3. La Commissione, inoltre:

- a) formula pareri e proposte per il miglioramento del processo formativo e dei suoi risultati indirizzati anche al Presidio Qualità di Ateneo ed agli organi di governo dell'Ateneo;
- b) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti;
- c) individua indicatori per la valutazione dei risultati delle attività didattiche e di servizio agli studenti;
- d) formula pareri sull'attivazione, modifica o soppressione di Corsi di studio;
- e) monitora la coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione;
- f) monitora la coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi prefissati;
- g) monitora e coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di migliorare l'efficacia dei percorsi formativi;
- h) predispone, per ciascun Corso di studio, una relazione annuale sull'attività didattica contenente proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di studio;
- i) esercita ogni altra funzione ad essa assegnata dalle norme vigenti.
- 4. La Commissione è designata dal Consiglio di Dipartimento nel rispetto della seguente composizione:
 - a) un numero minimo di docenti pari al numero dei Corsi di studio attivi presso il Dipartimento, designati tenendo conto dell'afferenza ai diversi ambiti scientifico-disciplinari e dell'esigenza di assicurare la partecipazione di almeno un docente affidatario di insegnamenti per ciascun Corso di studio. Il mandato dei docenti dura quattro anni ed è rinnovabile;
 - b) un pari numero di studenti designati in modo da assicurare che siano adeguatamente rappresentati tutti i Corsi di studio attivi nel Dipartimento. Possono essere componenti della commissione soltanto gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento. Il mandato degli studenti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
 - c) Il Presidente della Commissione è designato tra i componenti della parte docente.
- 5. La vacanza di singoli posti di rappresentanti non inficia il funzionamento della Commissione.
- 6. La funzione di componente della CP-DS di Dipartimento è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, Presidente del Consiglio di Corso di studio, Coordinatore di Corso di studio, componente del Gruppo di Gestione e Assicurazione della Qualità di Corso di studio e di qualsiasi altro organismo di gestione della qualità.
- 7. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, con cadenza almeno quadrimestrale e, in via straordinaria, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'urgenza. La Commissione incontra con cadenza almeno semestrale i Presidenti dei Consiglio di Corso di studio, ove costituiti, o, in assenza dei Consigli di Corso di Studio, i Coordinatori dei Corso di studio di cui all'art. 18, comma 4 del presente Regolamento.
- 8. Per lo svolgimento delle sue attività la Commissione può avvalersi del supporto del personale tecnicoamministrativo che cura il settore della didattica e dei servizi agli studenti, il quale può prendere parte alle riunioni con funzioni istruttorie e consultive.
- 9. Ove ritenuto opportuno, la Commissione può insediare gruppi di lavoro per assicurare un migliore esercizio delle proprie funzioni.



Art. 19 Commissione Tirocini di Dipartimento

È istituita la Commissione Tirocini. Composizione, compiti e funzionamento della stessa sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento sui Tirocini curriculari e altresì dal Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento dell'Università degli Studi di Foggia, cui si fa espresso rinvio.



CAPO IV ARTICOLAZIONI INTERNE DEL DIPARTIMENTO E ORGANZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Art. 20 Commissioni di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento può costituire specifiche Commissioni o altra tipologia di organismo collegiale, con scopo e oggetto determinato, sia in via permanente sia temporanea, con compiti propositivi, consultivi, di coordinamento, monitoraggio e istruttori.
- 2. La Commissione è nominata dal Consiglio di Dipartimento ed è composta da professori e/o ricercatori in rappresentanza delle macro aree scientifico/disciplinari del Dipartimento, entro il numero massimo di sei. È coordinata dal Direttore o da un suo delegato. Il numero dei componenti è stabilito dal Consiglio di Dipartimento al momento della nomina.
- 3. L'attività delle Commissioni è soggetta a forme semplificate di svolgimento, senza obbligo di verbalizzazione. Il Coordinatore riferirà al Consiglio di Dipartimento ogni qual volta lo riterrà necessario.
- 4. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il personale tecnico-amministrativo competente nella materia trattata, con compiti di supporto e assistenza.

Art. 21

Svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento

Il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto indicato dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il Direttore Generale, con proprio decreto, disciplina l'articolazione della struttura amministrativa, fissando le competenze di ogni settore.

Art. 22

Procedure di spesa

- 1. Le procedure di spesa sono gestite dal Servizio Amministrazione e Contabilità.
- 2. Il Dipartimento, per l'approvvigionamento di beni e servizi, applica la normativa vigente in materia.



CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Decadenza membri delle Commissioni dipartimentali e titolari di incarichi dipartimentali

Tutti i docenti membri delle Commissioni dipartimentali, i Coordinatori dei CdS ei delegati del Direttore decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Direttore.

Art. 24 Altre disposizioni finali

- 1. I Centri, gli Osservatori e i Laboratori attualmente esistenti, regolarmente costituiti con delibera del Consiglio di Dipartimento e degli organi accademici, che non si siano ancora completamente adeguati alle disposizioni di cui all'art.12, hanno l'obbligo, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, di adeguarsi a tali disposizioni. Decorso tale termine, le strutture esistenti che non abbiano presentato la documentazione di cui all'art. 12, saranno soppresse. Per i Laboratori interuniversitari costituiti nell'ambito di accordi con più università e/o Politecnici si seguono le disposizioni della normativa nazionale e le previsioni particolari contenute nei rispettivi Statuti delle università consorziate.
- 2. Le funzioni delle Commissioni attualmente esistenti debbono essere adeguate alle disposizioni del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore di esso. La loro composizione va adeguata nel primo Consiglio di Dipartimento successivo alla entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione del Dipartimento di cui all'art.15 del previgente Regolamento è soppressa e cessa le sue funzioni dalladata di entrata in vigore del presente regolamento.
- 4. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, così come disposto dall'art. 14, comma 8, lettera d dello Statuto.